



"B"
ALLEGATO CON DELIBERA C.C.
N. 3 del 2 MAR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Liverati Minzoni)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente documento disciplina l'assegnazione e la gestione delle aree individuate dalla Giunta Comunale da adibire ad uso ortivo.

Art. 2 – Finalità

L'assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere al cittadino di impiegare il tempo libero in un'attività ricreativa senza scopo di lucro e favorirne le possibilità di socializzazione.

Art. 3 – Requisiti per l'assegnazione

Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- la residenza nel Comune di Spino d'Adda;
- non risultare proprietario e/o non avere in godimento, a qualsiasi titolo, orti, giardini o terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura in Spino d'Adda e/o nei Comuni confinanti.

Art. 4 - Modalità di assegnazione

Per ottenere un lotto di terreno, l'interessato dovrà presentare domanda scritta su apposito modello da presentare, ai fini della valutazione per l'assegnazione da parte del responsabile del settore competente, all'Ufficio Protocollo del Comune.

I lotti vengono assegnati a seguito di pubblicazione di apposito bando. Nel caso le richieste siano superiori ai lotti di terreno disponibili, verrà stilata una graduatoria fra tutti gli aventi diritto. Ai fini dell'assegnazione e dell'inserimento nella graduatoria avranno diritto di priorità le domande cronologicamente precedenti delle seguenti categorie, tra loro equiparate: i pensionati, le situazioni di particolare disagio segnalate dai competenti Servizi Sociali, i disoccupati e le persone in cerca di prima occupazione, le persone in mobilità (per usufruire del diritto di priorità, nella richiesta di assegnazione dovrà essere segnalata la categoria di appartenenza). In sede di prima applicazione del presente regolamento e di emissione del primo bando, verranno tenute automaticamente in considerazione le domande già presentate e agli atti del Comune, senza necessità che gli interessati

presentino una nuova domanda. Nel caso si rendessero disponibili lotti di terreno, per revoca, decadenza o altro motivo, si procederà all'assegnazione previa pubblicazione di nuovo bando.

Può presentare domanda di assegnazione una sola persona per nucleo familiare.

Ogni assegnatario dovrà sottoscrivere apposito modulo di accettazione del presente regolamento.

Art. 5 - Durata del contratto

Il provvedimento di concessione in uso gratuito ha durata biennale, rinnovabile con apposito atto. È fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta in qualsiasi momento.

Art. 6 - Conduzione dei lotti di terreno

Gli assegnatari si impegnano a:

- coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare solo per un periodo limitato relativamente all'impedimento, previa adeguata dichiarazione. È vietato sostituire in maniera definitiva, anche da parte di familiari, l'assegnatario che non fosse più in grado di seguire l'orto per motivi di salute; è altresì vietato cedere il lotto o darlo in affitto;
- destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare;
- sistemare all'interno del lotto un solo contenitore della capacità massima di litri 200 per la raccolta e il deposito dell'acqua per l'irrigazione, di colore verde; tale contenitore dovrà essere collocato in maniera tale da non costituire pericolo e dovranno essere adottate le idonee misure per la prevenzione della proliferazione degli insetti (ad esempio, la zanzara tigre);
- non installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione di serre, per il solo periodo invernale (orientativamente dal 1 ottobre al 31 marzo) con un'altezza dal suolo non superiore a mt. 1 per ragioni di arredo urbano;
- contenere l'altezza delle colture e dei relativi sostegni entro mt. 2;
- non allevare o detenere nel lotto animali di qualsiasi genere;
- non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, viti, piante ad alto fusto, etc.);
- nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio;
- garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
- mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- non usare anticrittogamici e diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni che

andranno invece utilizzati per la preparazione del composter in apposita zona all'interno dell'area ortiva, da destinare a tale scopo;

- conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- conferire i rifiuti di tipo ingombrante direttamente alla piattaforma ecologica;
- disporre i sostegni non utilizzati in orizzontale ad un massimo di 60,cm da terra.

Ogni assegnatario è tenuto ad un comportamento civile, nel rispetto dei principi di socialità e pacifica convivenza; non dovrà pertanto essere arrecato disturbo al vicinato con schiamazzi ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura.

Resta a carico dell'Amministrazione Comunale la fornitura dell'acqua.

Art. 7 - Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro

In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il tempo strettamente necessario alla raccolta dei frutti (comunque non oltre il termine dell'anno solare).

Art. 8 - Revoca dell'assegnazione

La mancata coltivazione del lotto di terreno, l'inosservanza delle norme per la conduzione di cui al presente regolamento o la perdita dei requisiti per l'assegnazione possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione da parte del Comune.

Art. 9 - Decadenza

L'assegnatario decade dal diritto alla conduzione del lotto di terreno nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, revochi l'atto di assegnazione. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario a rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

Art. 10 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti di cui trattasi.

